

## La giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport nei suoi primi due anni di attività

di Laura Santoro

SOMMARIO: 1. - L'intervento delle Sezioni unite del Collegio di Garanzia dello Sport; 2. - I casi di rimessione della causa alle Sezioni unite; 2.1. - Delimitazione dell'ambito di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport; 2.2. - I limiti del sindacato di legittimità del Collegio di Garanzia dello Sport; 2.3. - Identificazione del *dies a quo* per la conclusione del procedimento disciplinare; 2.4. - Giudizio in unico grado e termine di proposizione del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; 3. - Indici interpretativi su aspetti procedurali; 3.1. - La legittimazione attiva e passiva; 3.2. - La *vocatio in ius* della Federazione; 3.3. - L'intervento *ad adiuvandum* e *ad opponendum*, con particolare riguardo alla figura del Procuratore federale; 3.4. - Il *dies a quo* di decorrenza del termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; 3.5. - Lo *standard* probatorio per la pronuncia di condanna; 3.6. - Il contenuto del ricorso e della sentenza; 4. Indici interpretativi su aspetti sostanziali; 4.1. - La nozione di illecito sportivo; 4.2. - La sanzione della radiazione e suoi limiti applicativi; 4.3. - La considerazione della minore età dell'incolpato; 4.4. - I requisiti dell'esercizio in concreto dell'attività sportiva per le società e associazioni sportive; 4.5. - La responsabilità oggettiva delle società sportive.

1. - Dal novembre 2014, mese di avvio della sua attività, al 9 marzo di quest'anno il Collegio di Garanzia dello Sport ha prodotto un numero di sentenze (quasi centosessanta) dal cui esame è dato estrapolare una serie di principi sui quali è possibile già delineare una 'giurisprudenza' del Collegio stesso, che funga da riferimento per l'operatore giuridico impegnato nell'ambito della giustizia sportiva. Poco meno di venti, invece, sono stati i pareri emanati dalla Sezione consultiva del Collegio di Garanzia<sup>1</sup>.

---

1 Per l'importanza di molte delle questioni affrontate dalla Sezione consultiva del Collegio di Garanzia, l'esame in dettaglio dei pareri dalla stessa emessi merita una specifica analisi *ad hoc*. Qui basti soltanto richiamare in estrema sintesi le questioni trattate. Esse concernono: la rilevanza della qualifica di Presidente di FSN o DSA rivestita dai componenti eletti nella Giunta Nazionale del CONI al fine della valutazione delle dichiarazioni e degli atti dagli stessi compiuti in tale veste, nonché l'utilizzabilità o meno dei verbali delle riunioni della stessa Giunta innanzi agli Organi di giustizia endofederale e l'affermazione della competenza del Collegio di Garanzia a giudicare in ordine alle dichiarazioni contenute nei predetti verbali; il significato da assegnare al concetto di pendenza del procedimento a cui consegue la possibilità di fare applicazione della normativa previgente l'entrata in vigore del Codice della Giustizia Sportiva; l'interpretazione dell'art. 65, comma 2, del CGS sotto il profilo di una possibile ultrattività delle funzioni del TNAS; la questione della possibilità o no, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori, di devoluzione al Collegio di Garanzia delle controversie tra società e agente; lo scioglimento di un organo collegiale, nella specie un Comitato Regionale del CONI, per intervenute dimissioni dei suoi componenti tali da rendere impossibile il raggiungimento del *quorum* per il regolare funzionamento dello stesso; il potere di revoca dell'affiliazione da parte della Federazione di appartenenza; l'identificazione di

Prima di addentrarci nell'esame di questa giurisprudenza, una notazione va fatta con riguardo all'attività delle Sezioni unite del Collegio, che, a mente dell'art. 56, co. 5, del Codice della Giustizia Sportiva, oltre a giudicare in via esclusiva le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni, decide, altresì, ogni altra controversia che il Presidente del Collegio, anche su proposta del Presidente di una Sezione, ritenga di sottoporre al suo esame per i profili di rilevanza e di principio che essa riveste.

L'intervento delle Sezioni unite, quindi, al di fuori dei casi di impugnazione di atti e provvedimenti del Coni (casi, peraltro, fino ad oggi del tutto residuali<sup>2</sup>), stante alla lettera della norma sembrerebbe riferito ad ipotesi

---

un provvedimento di clemenza, adottato dal Consiglio nazionale della FIGH, in un atto di amnistia ovvero di indulto; la possibilità di applicare in via analogica, nel silenzio della normativa federale, il provvedimento di grazia, previsto per l'ipotesi in cui sia stata comminata la sanzione della radiazione, anche a quella in cui sia stata invece comminata l'inibizione perpetua; l'interpretazione della norma contenuta nell'art. 38, comma 5, lett. A, del Codice della Giustizia Sportiva, che prevede la sospensione del decorso dei termini in caso di esercizio dell'azione penale, nonché arresto, fermo o custodia cautelare dell'incolpato, in combinato disposto con l'art. 39, comma 7, dello stesso Codice secondo cui "in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento"; la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia del CONI nel caso in cui più soggetti presentino ricorso innanzi al Collegio di Garanzia avverso una stessa sentenza; l'assimilabilità dell'invio di una comunicazione per posta elettronica certificata, nel silenzio della normativa federale, all'invio a mezzo posta raccomandata; la durata del mandato degli Organi di giustizia endofederale, nella specie della FIGH, là dove la normativa statutaria faccia riferimento ad un quadriennio - che richiama il quadriennio olimpico - mentre il regolamento di giustizia preveda la durata dell'incarico per quattro anni; la possibilità di affermare la portata *self executiviness* di una norma regolamentare del Coni all'interno dell'ordinamento federale in assenza di un'espresso recepimento di essa da parte della Federazione nel proprio Statuto; l'identificazione dell'organismo preposto all'esame del ricorso intentato da un componente degli Organi di giustizia o della Procura federale avverso un provvedimento sanzionatorio adottato nei suoi confronti dalla Commissione federale di garanzia ai sensi dell'art. 5.3, lett. c, del Codice della Giustizia sportiva; l'interpretazione dell'art. 7.4, comma 7, dei Principi Fondamentali FSN/DSA, che prevede quale causa di ineleggibilità l'esistenza di controversie in corso contro il Coni, le Federazioni sportive o le Discipline sportive associate, ovvero altri organismi riconosciuti dal Coni, nella prospettiva di applicazione del concetto di abuso del diritto, e, nella specie, di abuso del processo, alla luce del generale principio di lealtà sportiva; l'obbligatorietà della comunicazione formale di avvio del procedimento di decadenza dell'affiliazione, con riguardo specifico alla previsione normativa contenuta nell'art. 7 del R.O. della FITET, nonché, con riguardo sempre alla sopra citata Federazione, la delimitazione dell'ambito di applicazione delle norme in materia di decadenza dall'affiliazione per inattività assoluta; la determinazione del *quorum* costitutivo dell'assemblea nazionale, con particolare riferimento all'ordinamento della FIB; infine, l'ammissibilità della *prorogatio* nel caso di mandato scaduto, con specifico riguardo alle cariche di Presidente di Lega e di rappresentante di questa in seno al Consiglio federale della FIGC.

2 Due sentenze decise dalle Sezioni unite del Collegio di Garanzia vertono su controversie relative ad atti o provvedimenti del Coni (sentenza n. 19/2015, con cui si è deciso sull'impugnazione della delibera n. 101/2015 della Giunta Nazionale del Coni con la quale era stato disposto il commissariamento del Comitato Regionale del Coni Calabria - vicenda che è stata trattata altresì dalla Sezione consultiva nel Parere n. 5/2015 - e sentenza n. 32/2015, con la quale si è deciso sull'impugnazione della

numericamente contenute. Al contrario, dati alla mano, le decisioni assunte dal Collegio a Sezioni unite, nel suo primo anno di attività, hanno rappresentato poco più del 40% dell'intero ammontare delle decisioni del Collegio di Garanzia, sommate quelle di tutte e quattro le sezioni giudicanti. Tale valore è sceso nel secondo anno di attività, ma restando pur sempre oltre la soglia del 30%<sup>3</sup>. Va osservato, peraltro, che soltanto in pochissimi casi la rimessione alle Sezioni unite è avvenuta su iniziativa della singola Sezione giudicante alla quale la controversia era stata preliminarmente assegnata per ragioni di competenza<sup>4</sup>.

Va, inoltre, evidenziato come il potere del Presidente del Collegio di decidere l'assegnazione di una causa alle Sezioni unite non è passibile di censura, come le stesse Sezioni unite hanno avuto modo di precisare nella prima decisione da esse emessa (7 gennaio 2015, n. 1 – G. Malagò v. FIN)<sup>5</sup>.

---

deliberazione della Giunta Nazionale del Coni n. 164/2015, con la quale si è reiterata la cancellazione della Engea Equitazione SRL sportiva dilettantistica dal Registro delle società sportive; tale cancellazione era stata già una prima volta disposta con precedente delibera della Giunta Nazionale (16 settembre 2014, n. 352), che era stata a sua volta oggetto di impugnazione decisa, stranamente, dalla Terza sezione (sentenza 8 gennaio 2015, n. 2). Nella specie, con la predetta deliberazione n. 352/2014, la Giunta Nazionale del Coni aveva respinto il ricorso proposto dall'associazione sportiva Engea avverso il Provvedimento del Segretario Generale del C.O.N.I. dell'8 maggio 2014, n. 9, provvedimento con il quale era stata rigettata la richiesta di iscrizione della ricorrente nel Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

3 Nell'anno 2014, su cinque sentenze complessivamente emanate dal Collegio di Garanzia, nessuna di esse è stata giudicata dalle Sezioni unite; nell'anno 2015, su un totale di settantuno decisioni ben ventinove sono state emesse dalle Sezioni unite; nell'anno 2016, a fronte del totale di sessantatre decisioni, se ne contano venti, mentre nei primi due mesi all'incirca dell'anno in corso, sul totale di venti decisioni (l'ultima pubblicata in data 9 marzo 2017), sei sono delle Sezioni unite.

4 Come è noto, alla Prima sezione sono devolute le controversie inerenti a questioni tecnico sportive, alla Seconda sezione quelle inerenti a questioni disciplinari, alla Terza sezione quelle relative a questioni amministrative, ivi comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento; infine, alla Quarta sezione sono devolute le controversie inerenti a questioni meramente patrimoniali. Ai sensi dell'art. 2., co. 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, alla Terza sezione spetta la decisione anche di ogni altra controversia devoluta dal Codice della Giustizia Sportiva al Collegio di Garanzia che non rientri nelle materie sopra dette. L'esperienza del primo anno di attività, che ha visto la Quarta sezione impegnata soltanto in una decisione a fronte di una considerevole mole di lavoro svolta invece dalla Seconda sezione, ha suggerito al Presidente del Collegio di investire la Quarta sezione anche delle controversie vertenti su questioni disciplinari relative a tutte le Federazioni sportive e Discipline sportive associate ad eccezione della Federcalcio.

5 La questione dell'assegnazione alle Sezioni unite è stata oggetto di specifica doglianza da parte della Federazione intimata, che ha contestato il difetto di comunicazione del relativo decreto, con conseguente asserita compromissione del proprio diritto di difesa. Questa eccezione è stata ritenuta infondata dalle Sezioni Unite a motivo che l'art. 59, co. 2, stabilisce l'onere di comunicazione alle parti della data dell'udienza, mentre nessun altro onere di formale comunicazione alle parti è stabilito dal Codice. A ciò si deve aggiungere – si testualmente a pag. 5 - “che non sembra possa essere censurato il potere che l'art. 56, comma 5, del Codice di Giustizia assegna al Presidente del Collegio di Garanzia di assegnare la trattazione di una controversia, per i profili di rilevanza e di principio che essa riveste, alle Sezioni unite”.

Questa causa, già di per sé di particolare rilevanza per l'alta carica istituzionale che ne è stata parte, ha costituito altresì occasione per risolvere la questione della integrazione nella composizione delle Sezioni unite là dove, per ragioni di astensione o ricusazione o altra causa di indisponibilità, venga a mancare uno dei suoi componenti. In quella occasione, infatti, verificatasi l'astensione di due componenti e non prevedendo all'epoca il Codice della Giustizia alcuna norma *ad hoc*, fu deciso di dar seguito comunque alla decisione pur nella ridotta composizione del Collegio, ma espressamente richiamando "gli organi competenti del CONI (...) al fine di una opportuna integrazione o chiarificazione delle norme relative alla composizione dell'organo". Ciò appunto si è avuto in sede di riforma del Codice della Giustizia attuata nel novembre 2015<sup>6</sup>, in cui, all'art. 56, co. 4, è stata aggiunta in coda la previsione secondo cui "In caso di astensione o ricusazione o altra causa di indisponibilità di uno dei componenti subentra altro componente della Sezione giudicante alla quale appartiene il soggetto astenuto o ricusato, secondo l'ordine stabilito nel regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni" (Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport).

2. - I casi di rimessione alle Sezioni unite per questioni di principio concernono l'ambito di competenza del Collegio di Garanzia nonché i limiti del suo sindacato, ai sensi dell'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva e dell'art. 12 *bis* dello Statuto Coni, l'identificazione del momento dal quale fare decorrere il termine per la conclusione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 38, co. 1, del Codice della Giustizia Sportiva, la definizione del termine per la proposizione del ricorso al Collegio nei casi in cui sia chiamato a decidere in unico grado ai sensi dell'art. 54, co. 3, del Codice della Giustizia Sportiva e, infine, le modalità di pubblicazione delle decisioni degli Organi di giustizia sportiva endofederale<sup>7</sup>.

2.1. - L'art. 54, co. 1, del Codice della Giustizia Sportiva dispone, come è noto, che "Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti". Tale norma è stata oggetto di duplice rimessione al vaglio delle Sezioni unite sotto il profilo attinente alla delimitazione dell'ambito di competenza, da un lato, ed alla definizione dei limiti del sindacato di legittimità del Collegio di Garanzia, dall'altro.

Con riguardo alla prima questione, il Collegio di Garanzia, ancor prima del

---

6 Deliberazione n. 1538 del Consiglio Nazionale CONI del 9 novembre 2015, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2015.

7 Tale ultima questione, sollevata dalla Prima sezione del Collegio di Garanzia, con la sentenza n. 7/2017, è stata decisa dalle Sezioni unite pochi giorni addietro ma le motivazioni della decisione non risultano ancora pubblicate.

caso rimesso alla sua cognizione su iniziativa della Quarta sezione giudicante (sentenza 11 aprile 2016, n. 17), ha avuto modo in più occasioni di passare al suo vaglio interpretativo la norma contenuta nell'art. 54 del Codice della Giustizia, che, delimitando l'ambito della competenza del Collegio, esclude, come è noto, le controversie in materia di doping e quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a diecimila euro.

In proposito, si è posta questione se la competenza del Collegio possa dirsi esclusa nel caso in cui, nel corso del giudizio di merito in primo grado, sia stata irrogata una sanzione superiore ai sopra detti minimi edittali, la quale sia stata successivamente ridotta in grado di appello al di sotto di essi.

Con sentenza 18 gennaio 2016, n. 3 le Sezioni Unite hanno in proposito statuito che "La norma *de qua* intende investire il Collegio di Garanzia del controllo delle decisioni assunte dagli organi di giustizia federali sulle controversie più rilevanti, ad esclusione di quelle bagatellari". E' detto, altresì, che "La norma di cui all'art. 54, co. 1, va interpretata non letteralmente ma in via sistematica e funzionale. Non può essere l'esito del giudizio di secondo grado a radicare o meno la competenza del Collegio di Garanzia. Perché si radichi la competenza del Collegio è sufficiente che vi sia stata una 'controversia in ambito federale' sulla applicabilità o meno di una sanzione oltre i limiti previsti".

Questo orientamento è stato ribadito in altra decisione delle Sezioni unite (sentenza 10 febbraio 2016, n. 6) in cui è detto che "La *ratio legis* è quella di consentire il giudizio di legittimità del Collegio di Garanzia allorchè la controversia, cui l'art. 12 bis Statuto CONI si riferisce, abbia il connotato della gravità ed allorchè in ambito endofederale sia stata irrogata una sanzione superiore a novanta giorni. Non può essere, in altri termini, l'esito del solo giudizio di secondo grado a radicare o meno la competenza del Collegio di Garanzia: se così fosse, il sistema avrebbe introdotto una regola di non ricorribilità delle decisioni favorevoli all'incolpato, che ben esplicitamente, e non in via interpretativa, dovrebbe essere stabilita dalle norme e di cui invece non vi è traccia".

Quanto sopra detto vale sia nell'ipotesi in cui in secondo grado sia stata ridotta la sanzione sotto il minimo, sia in quella in cui l'incolpato sia stato prosciolto e l'interesse a ricorrere sia, dunque, della sola Procura.

La rimessione alle Sezioni unite della questione involgente l'interpretazione dell'art. 54, co. 1, del Codice della Giustizia Sportiva, operata dalla Quarta sezione con la decisione 11 aprile 2016, n. 17, si è resa opportuna, pur nella dichiarata consapevolezza del sopra detto orientamento delle Sezioni unite, per il fatto che, nel caso trattato dalla sezione remittente, in entrambi i gradi del giudizio di merito le richieste sanzionatorie della Procura erano state rigettate<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Si afferma nella sentenza n. 17/2016, in riferimento all'art. 54 CGS, che "Con tale norma il Legislatore ha inteso stabilire un filtro per l'accesso al Supremo Organo di Giustizia Sportiva, stabilendo che il Collegio possa conoscere solo delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, aventi caratteristiche di rilevante importanza, con esclusione, dunque, di quelle bagatellari. La Procura afferma che di tale norma occorre dare un'interpretazione costituzionalmente conforme, al fine di evitare che venga inciso il diritto di difesa delle parti, nonché il principio del giudice naturale precostituito, in quanto si correrebbe il rischio che l'ambito di competenza del presente

Le Sezioni unite hanno deciso il caso oggetto di rimessione di cui alla citata sentenza n. 17/2016 con la pronuncia 27 luglio 2016, n. 29, in cui viene affermato il principio della non ricorribilità innanzi al Collegio di Garanzia delle controversie che in nessuna delle fasi endofederali siano state decise con sentenza di condanna ad una sanzione superiore ai minimi stabiliti dall'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva. Al contempo, viene posta in evidenza "la infelice formulazione del più volte citato art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva (ed anche dell'art. 12 dello Statuto CONI), che limita la possibilità di censura delle decisioni dei Giudici Federali" posto che "Tale limitazione, dovendo seguire con rigore la lettera della normativa, non appare in sintonia con i principi generali dettati in ordine alla tutela della situazione giuridica soggettiva dei soggetti operanti nell'ambito sportivo e con norme anche di rango costituzionale".

Ad un diverso esito è, invece, pervenuto il Collegio a Sezioni unite allorchè, su rimessione decisa sempre dalla Quarta sezione (sentenza 6 giugno 2016, n. 24), è stato chiamato a decidere una controversia che concerneva un giudizio disciplinare conclusosi con sentenza di condanna, in entrambi i gradi di

Collegio sarebbe rimesso alla discrezionalità dei giudici federali. Sul punto richiama l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite del Collegio in una precedente decisione (n. 3/2016), in cui si discorreva sulla corretta interpretazione dell'art. 54 CGS, e in cui si è precisato che non può darsi del citato articolo un'interpretazione letterale, ma "che la ratio complessiva della riforma che ha istituito tra l'altro il Collegio di Garanzia dello Sport è, sul punto, quella di evitare che l'organo "di legittimità" della giustizia sportiva si occupi di controversie c.d. "bagatellari", cioè relative - in riferimento ai procedimenti disciplinari - a fatti di lievissima entità, per i quali è sufficiente la definizione della giustizia endofederale. (...). Questo Collegio non ignora il citato orientamento delle Sezioni Unite, ma ritiene che la peculiarità del caso non consenta una sua immediata applicazione, risultando, al contrario, necessario un nuovo intervento chiarificatore che tenga conto della diversità del caso ora sottoposto all'attenzione del Collegio. Ed invero, dalla citata decisione delle SSUU si evince che il tesserato era stato destinatario di decisioni discordi della giustizia endofederale: in primo grado gli era stata irrogata una sanzione disciplinare, mentre in grado di appello tale decisione era stata ribaltata con la sua piena assoluzione. (...). Ne deriva che in quel caso una sanzione era stata irrogata e che solo in grado di appello quest'ultima era stata rimossa. Ed è risultato allora irragionevole che fosse esclusivamente l'esito del giudizio di secondo grado a radicare o meno la competenza sulla questione del Collegio di Garanzia.

Nel caso *de quo*, invece, la situazione è diversa. I tesserati non sono mai stati oggetto di una sanzione, in quanto i due gradi della giustizia sportiva hanno entrambi rigettato le richieste sanzionatorie della Procura, con due decisioni conformi. Dalla lettura della normativa citata (artt. 54 CGS e 12 bis dello Statuto CONI) peraltro appare necessario, per radicare la competenza del Collegio di Garanzia, che comunque una sanzione sia stata "irrogata" e non meramente richiesta dalla Procura e tale circostanza non ricorre nella fattispecie in esame, che si differenzia, quindi, da quella in precedenza decisa dalle SSUU. La differenza del caso *de quo* rispetto a quello in precedenza già trattato e la rilevanza che assume la questione, riguardante la delimitazione della competenza del Collegio di Garanzia in controversie che possono essere anche di rilievo, sebbene concluse in entrambi i gradi del giudizio endofederale con decisioni di proscioglimento, induce questo Collegio a rimettere gli atti alle Sezioni Unite, al fine di definire e precisare la corretta interpretazione da dare all'art. 54 CGS e la competenza di questo Collegio di Garanzia, nei casi, appunto, di doppia decisione conforme di tipo assolutorio, laddove cioè non sia stata applicata alcuna sanzione in entrambi i gradi del giudizio endofederale".

merito, a sanzioni inferiori ai minimi edittali di cui all'art. 54 del CGS, ma soggetto a dichiarazione di estinzione giacché la sentenza di appello era stata pronunciata ben oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 38 del CGS.

Come osservato nella decisione di rimessione alle Sezioni unite, "Alla dichiarazione di incompetenza di questo Collegio conseguirebbe che la parte ricorrente non avrebbe altro mezzo di tutela all'interno della giustizia sportiva e potrebbe rivolgersi alla giustizia ordinaria per far valere le sue ragioni, anche solo per far dichiarare l'avvenuta estinzione del procedimento disciplinare. Ma tale soluzione appare, invero, in contrasto con il generale principio di autonomia dell'ordinamento sportivo e con la stessa funzione del Collegio di Garanzia dello Sport quale organo di ultima istanza della giustizia sportiva".

La decisione, alquanto sintetica, delle Sezioni unite, assunta con la sentenza 2 agosto 2016, n. 32, evidenzia che "nella specie sia da valutare, in via assolutamente preliminare ad ogni altra questione, il rilievo che la decisione della Corte Federale di Appello sia stata pubblicata a distanza di ben sei mesi dalla assunzione della decisione" e che, pertanto, "Con un deplorabile comportamento sono stati, quindi, disattesi i termini dettati dall'art. 56 del Regolamento di Giustizia", concludendo, infine, nel senso che il "provvedimento (leggasi procedimento) non può non ritenersi estinto a causa dell'inspiegabile comportamento della Corte Federale di Appello".

Le Sezioni unite, nel caso *de quo*, hanno dunque riconosciuto la competenza del Collegio di Garanzia, pur quando in nessuno dei gradi del giudizio di merito fosse intervenuta sentenza di condanna ad una sanzione superiore ai minimi stabiliti dall'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva.

La soluzione adottata appare condivisibile alla luce della sovraordinata necessità di tutela del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo e del generale principio di equità, che deve trovare applicazione anche all'interno di questo ordinamento<sup>9</sup>.

2.2. - L'art. 54 del CGS, come sopra accennato, è stato oggetto di vaglio in altra decisione di rimessione alle Sezioni unite sotto il profilo attinente ai limiti del sindacato di legittimità del Collegio di Garanzia dello Sport. Come già ricordato, ai sensi del citato art. 54, il ricorso al Collegio di Garanzia "è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti".

In molteplici occasioni il Collegio di Garanzia, anche a Sezioni unite, si è pronunciato in merito all'interpretazione delle norme *de qua*, ora chiarendo che la congiunzione "nonché" va letta alla stregua di "due alternative"<sup>10</sup>; ora

---

<sup>9</sup> Il richiamo al principio di equità ed alla sua applicazione in riferimento alla quantificazione della misura della sanzione in assenza di previsione di una pena edittale è operato nella sentenza della Quarta sezione, 20 ottobre 2016, n. 50.

<sup>10</sup> Così SS.UU. 2 marzo 2016, n. 13, ove si legge che "il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport può essere proposto sia per la violazione di norme di diritto e sia per l'omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa fra le parti. A tale conclusione si deve giungere non solo per evidenti ragioni di logica giuridica, ma anche perché, nell'interpretazione letterale, la congiunzione 'nonché' (sia nell'art. 12 bis dello Statuto del CONI e sia nell'art. 54, comma 1, del CGS) è volta chiaramente ad aggiungere le ragioni di una possibile impugnazione

specificando che “Il Collegio di Garanzia non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti”, così distinguendo nettamente il giudizio di questo organo di giustizia rispetto al sindacato del soppresso TNAS<sup>11</sup>; ora precisando che “il Collegio di Garanzia può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa è stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza”<sup>12</sup>.

Non del tutto chiara appare la norma *de qua* nella parte in cui delinea il vizio motivazionale, che, se da una parte sembra ricalcare quello delineato dall’art. 360 c.p.c. per il ricorso in Cassazione, dall’altro sembra discostarsene sotto il profilo dell’accertamento dell’omesso esame di un fatto decisivo per il

---

davanti al Collegio di Garanzia dello Sport e non invece a limitare il ricorso solo nel caso della (necessaria) compresenza dei possibili indicati vizi nella decisione oggetto di impugnazione”.

11 Così. SS.UU. 24 novembre 2015, n. 58, ove è detto che “un ricorso per motivi di legittimità non è configurato come altro grado di giudizio, nel quale possono essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti; ovvero come giudizio volto a sindacare le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito”; nello stesso senso, v. SS.UU. 3 dicembre 2015, n. 63 e 14 gennaio 2016, n. 2 che ripetono la massima sopra riportata; SS.UU. 18 gennaio 2016, n. 3, secondo cui “Il Collegio (...) non può e non deve offrire in questa sede una lettura “di terzo grado” delle prove”; SS.UU. 22 gennaio 2016, n. 4, ove si ripete la massima della sentenza n. 2/2016 aggiungendo che “non è prospettabile, come motivo di diritto, la veridicità o meno di un fatto (o la prova o meno del medesimo) che condurrebbe a soluzioni diverse da quelle fatte proprie dalla decisione impugnata”; SS.UU. 1° aprile 2016, n. 16, secondo cui “invero, come prescrive l’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, il ricorso avverso la decisione della Corte Federale d’Appello può essere proposto solo per questioni di diritto; cioè a dire, per violazione delle disposizioni dettate dal Codice della Federazione e dai Principi Generali della Giustizia Sportiva, ovvero per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”; SS.UU. 2 agosto 2016, n. 34, secondo cui “al Collegio di Garanzia, che opera quale giudice di legittimità di ultima istanza, è precluso l’esame nel merito della vicenda processuale sulla quale si sono già pronunciati gli organi della giustizia federale”; SS.UU. 13 dicembre 2016, n. 62, ove ancora una volta si ripete la massima della sentenza n. 58/2015”; SS.UU. 25 gennaio 2017, n. 8 ove si legge che “è pacifico che il giudizio di legittimità non può costituire un ulteriore grado utile per poter rivalutare le risultanze istruttorie del processo di merito, essendo lo stesso preordinato all’annullamento di pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme o da omessa o insufficiente motivazione”; Prima sezione 3 marzo 2015, n. 6, ove si legge che “se è corretto affermare che ben può valutarsi, da parte del Giudice di legittimità, l’esistenza di una violazione di legge o di un vizio di motivazione (pur già escluso ut supra), sindacando «le qualificazioni giuridiche adottate nel provvedimento impugnato; e nell’esercizio del suo potere di qualificazione in diritto dei fatti ... pervenire ad una qualificazione giuridica diversa da quella accolta dal giudice di merito», è altrettanto corretto affermare che «tale qualificazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto”; Seconda sezione 27 ottobre 2016, n. 53, secondo cui “In considerazione della norma di cui all’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, in base alla quale il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport “è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”, tale motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto volto a sindacare gli elementi istruttori acquisiti nella fase di merito e perché articolato su doglianze dirette esclusivamente a

giudizio. Anche la giurisprudenza del Collegio di Garanzia sul punto appare ondivaga. Infatti, da una parte si afferma che “La disposizione riprende (parzialmente anche sotto il profilo lessicale) quanto disposto dall’art. 360 c.p.c. in ordine al quale si è formato un consistente contributo giurisprudenziale al quale il Collegio intende continuare ad uniformarsi” e, in altra occasione, più chiaramente si afferma che “il vizio motivazionale previsto come motivo di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell’art. 54 del vigente Codice della Giustizia Sportiva, presenta le medesime caratteristiche del vizio deducibile dinanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c.; e deve essere interpretato secondo gli stessi principi e dedotto entro gli stessi limiti individuati

---

contrapporre una possibile soluzione diversa da quella cui la decisione impugnata è pervenuta relativamente ad un fatto, alla valutazione di una prova ovvero alla definizione di sequenze di eventi rilevanti. Non può, pertanto, prospettarsi come motivo di diritto l’assunto che un fatto è vero o non è vero (è o non è provato) e che per questa ragione si sarebbe dovuto giungere a soluzioni diverse da quelle fatte proprie dalla decisione impugnata”; Quarta sezione 1° agosto 2016, n. 30, secondo cui “Posta, infatti, l’analogia qualità di giudice della legittimità sia della Cassazione sia del Collegio di Garanzia dello Sport, viene in rilievo il fatto che «l’orientamento della Corte Europea dei diritti dell’uomo sembra essere nel senso che natura e finalità proprie del giudizio di legittimità siano tali da escludere la possibilità dei cosiddetti "effetti pregiudicanti", i quali sono da circoscrivere in via esclusiva ai giudizi di merito»; Quarta sezione 24 marzo 2016, n. 14, ove è detto che “ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, non sono ammissibili, nel giudizio davanti al Collegio di Garanzia, le doglianze che riguardano la valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso e le critiche che sono appuntate sulle valutazioni contenute nella decisione impugnata, in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio. Fatti ed elementi istruttori, che, quindi, il Collegio di Garanzia deve assumere come insuscettibili di nuovo esame. Tale valutazione deve condurre quindi alla declaratoria di inammissibilità di tutti quei motivi con cui sono, talora esplicitamente, sollecitate “interpretazioni alternative” dei fatti accertati, ovvero la debolezza di alcune prove ritenute invece rilevanti nella impugnata decisione, ovvero ancora ricostruzioni dei fatti, che hanno condotto alle sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l’azione. Tali motivi, infatti, esulano dall’ambito tassativo che l’art. 54 C.G.S. prevede e mirano sostanzialmente ad ottenere un terzo grado di giudizio che, se introdotto, porrebbe in dubbio uno dei pilastri della riforma della giustizia sportiva. Il Collegio può procedere, invece, nel rispetto dei limiti dettati dall’art. 54 C.G.S., che si sono prima precisati, all’esame dei motivi con cui si contesta non la valutazione dei fatti e le conclusioni raggiunte, ma la correttezza, completezza e ragionevolezza delle motivazioni e delle soluzioni che il giudice d’appello ha ritenuto di applicare, traendone le conseguenze sanzionatorie”; Quarta sezione 20 giugno 2016, n. 26, ove si dice che “Al Collegio di Garanzia è, dunque, assegnata una funzione decisoria di natura impugnatoria limitata ad un sindacato di legittimità, equiparabile, *mutatis mutandis*, alla funzione esercitata dalla Corte di Cassazione nell’ambito dell’ordinario sistema processuale”; Quarta sezione 20 ottobre 2016, n. 50, secondo cui “Questo Collegio, peraltro, non può sostituirsi al giudice del gravame nella valutazione dei fatti di causa, giacché, come è noto, il suo giudizio è di mera legittimità su vizi attinenti a violazione di legge e/o omessa o contraddittoria motivazione”; Seconda sezione 27 ottobre 2016, n. 53, secondo cui “Non può, pertanto, prospettarsi come motivo di diritto l’assunto che un fatto è vero o non è vero (è o non è provato) e che per questa ragione si sarebbe dovuto giungere a soluzioni diverse da quelle fatte proprie dalla decisione impugnata”; Quarta sezione 2 novembre 2016, n. 55 secondo cui “Osserva il Collegio che in questa sede di legittimità non può essere posta in discussione la questione se i

dalla giurisprudenza”<sup>13</sup>. Ed ancora il Collegio osserva che “La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto con specifico riferimento al vizio motivazionale che ciò che rileva è solo l’omesso esame circa un fatto (punto nell’art. 54 CGS) decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti e cioè la pretermissione di quei dati materiali, già acquisiti e dibattuti nel processo, aventi portata idonea a determinare direttamente un diverso esito del giudizio. Pertanto i limiti di censura del sindacato motivazionale in sede di giudizio di legittimità sono estremamente ridotti al punto che l’omesso esame di atti istruttori non integra di per sé il vizio di cui al n. 5, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”<sup>14</sup>; d’altra parte, invece, si afferma la non corrispondenza del sindacato di cui all’art. 54 CGS, con riguardo al vizio motivazionale, con quello previsto dall’art. 360, n. 5, c.p.c., posto che “la norma prevista dall’art. 54 CGS ha un contenuto diverso rispetto all’art. 360 n. 5 c.p.c. che, a seguito della riforma, consente alla Suprema Corte l’accertamento dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione nel corso del medesimo e non più l’omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia”<sup>15</sup>.

Ed è proprio la norma dell’art. 54, nella parte in cui si fa testuale riferimento al vizio di “omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”, che ha sollecitato la rimessione della questione interpretativa alle Sezioni unite.

L’enunciazione dell’art. 54 CGS evoca la pregressa formulazione dell’art. 360 c.p.c., introdotta con d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483 (così come ratificato dalla l. 14 luglio 1950, n. 581), la quale, come è noto, consentiva l’accesso al giudizio

---

comportamenti tenuti dal tesserato importino la violazione dei doveri di cui si discute, trattandosi di apprezzamento di merito, riservato agli Organi della Giustizia Federale”; Seconda sezione 8 novembre 2016, n. 57 ove è detto che “Premesso, dunque, che non è riscontrabile l’asserita omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia, deve il Collegio ricordare che una rivisitazione delle risultanze istruttorie risulta, allo stato, preclusa”; più di recente, v. Sezioni unite, 14 febbraio 2017, n. 14 che “ha escluso che ci si possa dolere dello scarso peso attribuito a (talune) dichiarazioni ... rispetto all’apprezzamento di altri elementi di convincimento, reputati più “persuasivi”, giacchè tali “profili valutativi” sfuggono al sindacato di questo Collegio di Garanzia, rientrando nella competenza esclusiva del Giudice di merito”; da ultimo, Sezioni unite 7 marzo 2017, n. 19 ove è detto che “la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito”.

12 Così SS.UU. 10 agosto 2015, n. 35; analogamente, SS.UU. 7 marzo 2017, n. 19.

13 Così SS.UU. 6 febbraio 2015, n. 4.

14 Così SS.UU. 11 ottobre 2016, n. 46.

15 Così SS.UU. 22 gennaio 2016, n. 4; in senso parzialmente difforme, v., invece, Quarta sezione 29 dicembre 2016, n. 63, ove si dice che “anche la formulazione oggi vigente del motivo di cui al n. 5), pur non facendo più alcun esplicito cenno alla motivazione, è ritenuta dalla giurisprudenza comprendere le censure relative alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili (cfr. Cass., sez. lav., 8 marzo 2016, n. 4505), nonché ancora alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa solo qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della stessa [(n.d.r.: Cass.) SS.UU., 7 aprile 2014, n. 8053]”.

dinanzi alla Suprema Corte “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, dapprima relativamente ad un “punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio”, e successivamente, ovvero a partire dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, “circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. L’omesso richiamo alla ‘contraddittorietà’ della motivazione solleva il dubbio se anche tale motivo di ricorso, nonostante l’enunciazione letterale della norma di cui all’art. 54 CGS, possa dirsi ricompreso tra quelli che fondano il ricorso al Collegio di Garanzia.

La questione è stata portata all’attenzione della Quarta sezione del Collegio di Garanzia in un caso che concerneva il ricorso proposto dalla Procura generale dello sport avverso la decisione della Corte d’appello Federale della FISE, la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto da un tesserato FISE, condannato in primo grado alla radiazione, aveva ridotto la sanzione a cinque mesi di sospensione. Rubricando il motivo di impugnazione come “omessa o comunque insufficiente motivazione circa la riduzione della sanzione inflitta”, la Procura generale aveva censurato il salto logico a suo avviso compiuto dalla Corte d’appello federale, che era giunta “a conclusioni del tutto contraddittorie con le premesse ed errate in fatto oltre che insufficientemente motivate”.

Si è posta, dunque, la questione in ordine alla possibilità di articolare in seno al ricorso al Collegio di Garanzia anche il vizio di contraddittorietà della motivazione, intendendosi come tale quello che “presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino insanabilmente contrastanti e razionalmente incompatibili, così da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della *ratio decidendi* e, cioè, del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione di merito”<sup>16</sup>. Osserva il Collegio che “Non v’è dubbio che anche la formulazione dell’art. 54, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI configuri quello innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport come un giudizio di legittimità, per certi versi assimilabile a quello di cassazione (...). Nondimeno, alcuni dati normativi contenuti nel medesimo Codice sembrano attribuire al giudizio in parola tratti affatto peculiari che appaiono connotare quest’ultimo nei termini di un unicum nel sistema delle impugnazioni, impedendo, peraltro, di dispiegare appieno sul punto il rinvio operato dall’art. 2, comma 6, alle norme generali del processo civile, com’è noto, «per quanto non disciplinato» e «nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva» i quali, in ogni caso, sono rigidamente governati dal principio di effettività (art. 2, comma 1). Ciò posto, al fine dell’odierno decidere, occorre chiarire, su un piano più squisitamente sistematico, quali siano, nel sistema di giustizia sportiva, connotato da istituti ed esigenze peculiari (si pensi, tra le altre, a quelle di concentrazione e di celerità), la portata e l’ampiezza della formula innovativa declinata dall’art. 54, comma 1, secondo periodo, del Codice, la quale consente il ricorso a questo Collegio, oltre che per violazione delle norme di diritto, anche per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, senza tuttavia espressamente richiamare anche la motivazione contraddittoria. In proposito, nella giurisprudenza sia delle Sezioni semplici (Sezione IV, n. 50 del 2016) sia delle Sezioni Unite di questo Collegio (n. 58 e n. 63 del 2015, n. 4 del 2016)<sup>17</sup> è ricorrente l’affermazione secondo la quale, alla stregua del richiamato articolo

---

16 V. Quarta sezione, 29 dicembre 2016, n. 63.

54, «il Collegio di Garanzia non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma può solo verificare se il Giudice di merito abbia nelle sue valutazioni violato una norma (sostanziale o processuale), ovvero abbia motivato la propria decisione in modo lacunoso o illogico o contraddittorio» e ciò in quanto «il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è preordinato (...) all'annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione». Sembra, in sostanza, che la formula normativa in parola, ancorché nell'esercizio di una rigorosa opera ermeneutica, possa essere sciolta facendovi rientrare anche la censura di motivazione contraddittoria senza, tuttavia, mai debordare in una vera e propria ricostruzione alternativa dei fatti accertati, nell'allegazione della debolezza di alcune prove ritenute, invece, rilevanti dalla decisione impugnata, o ancora in ricostruzioni dei fatti, posti a fondamento di sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l'azione (così la decisione n. 4/2016 delle Sezioni Unite)". Si è ritenuto, pertanto, opportuno "un chiarimento sistematico dell'Organo nomofilattico in ordine ai confini dell'area entro la quale possano essere denunciati innanzi al Collegio di Garanzia i diversi vizi della motivazione (omessa o insufficiente), con l'ulteriore specificazione se tra essi, e con quale estensione, sia compreso anche il vizio di motivazione contraddittoria, con particolare riguardo alla denunciata insufficienza e contraddizione del segmento motivo che lega una circostanza accertata in premessa dal giudice di merito alle conclusioni cui questi perviene". Le Sezioni unite, in data 8 febbraio 2017, hanno emesso sentenza di accoglimento del reclamo proposto dalla Procura generale, ma alla data odierna la decisione completa di motivazioni non è stata ancora pubblicata. Va, tuttavia, rilevato come in altra occasione le stesse Sezioni unite si siano espressamente pronunciate nel senso della ricomprensione tra i vizi legittimanti il ricorso al Collegio di Garanzia di quello consistente nella evidente contraddittorietà della motivazione. Nella sentenza 3 ottobre 2016, n. 62, infatti, si afferma che "il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è (...) preordinato all'annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme ovvero viziate da omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia o dalla evidente contraddittorietà della motivazione". Lo stesso principio è stato più di recente riaffermato dalla Terza sezione del Collegio di Garanzia nella sentenza 3 marzo 2017, n. 18.

2.3. - Altra questione portata all'attenzione delle Sezioni unite, con rimessione disposta in seno alla stessa sentenza della Quarta sezione n. 17/2016, sopra richiamata, concerne il quesito se il momento dal quale computare il decorso del termine per la conclusione del procedimento disciplinare vada identificato nel giorno in cui la Procura ha assunto notizia dell'illecito, ovvero in quello in cui ha proceduto a formalizzare l'incolpazione con atto di deferimento. Secondo il comune orientamento il procedimento disciplinare ha avvio con l'iscrizione dell'incolpato nell'apposito Registro e, quindi, il momento da quale computare il decorso del termine per la conclusione del giudizio con la pronuncia della decisione di primo grado (novanta giorni) coincide con la data

---

17 Possono richiamarsi anche le decisioni delle SS.UU. 14 gennaio 2016, n. 2 e 3 dicembre 2015, n. 61.

dell'atto di deferimento. Tuttavia, la constatazione, da un lato, dell'assenza, sia nei regolamenti federali che in quelli del CONI, di una norma che assegni alla Procura federale un termine per iscrivere la notizia di infrazione pervenuta da quanto ne abbia avuto conoscenza, e, dall'altro, del notevole lasso di tempo che nei fatti può intercorrere prima che la Procura proceda a tale adempimento (come nel caso *de quo* in cui erano trascorsi oltre sei mesi tra la data in cui la Procura della FIR aveva assunto notizia dell'infrazione disciplinare, a seguito dell'esposto di un tesserato, e la data in cui aveva formalizzato l'atto di incolpazione e deferimento a giudizio) ha motivato la rimessione della questione alle Sezioni unite.

Nella sentenza di rimessione si dà atto che "Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale (...). Potrebbe quindi apparire irragionevole, e in violazione del principio della parità delle parti, ritenere che l'inizio del procedimento sanzionatorio sia rimesso esclusivamente al vaglio della Procura".

Le Sezioni unite sul punto hanno espresso l'avviso che "Non è possibile che una Procura rimanga indifferente alla notizia di una infrazione e proceda in modo non solerte e a suo piacimento alla iscrizione sul Registro dei fatti perseguibili". Peraltro, preso atto della lacuna normativa, affermano che sarebbe "arduo far ricorso a criteri di per sé assai discrezionali, quali il 'tempo ragionevole' o il 'periodo di tempo congruo', lasciando però priva di tutela la giusta pretesa a che la procura federale iscriva entro un termine preciso la notizia", con la conclusione di sollecitare la Giunta del CONI affinché, con un intervento *ad hoc*, colmi la predetta lacuna.

2.4. – Altra questione, infine, oggetto di rimessione alle Sezioni unite concerne la definizione del termine per la proposizione del ricorso al Collegio di Garanzia nei casi in cui esso sia chiamato a decidere in unico grado ai sensi dell'art. 54, co. 3, del Codice della Giustizia Sportiva. Detta questione involge più specificamente il caso del ricorso al Collegio di Garanzia per far valere una pretesa di ordine patrimoniale, rispetto alla quale la giustizia endofederale non appronti strumenti di tutela e, dunque, il Collegio di Garanzia sia competente a decidere nel merito in unico grado. Si è posto allora il quesito se la pretesa azionata in giudizio incontri il limite di ricorribilità riferito al termine di prescrizione ordinaria decennale, valevole in generale per i diritti di credito, ovvero quello riferito al termine di decadenza, assai più breve, previsto dall'art. 59, co. 1, del CGS in riferimento all'ordinario giudizio innanzi al Collegio di Garanzia quale giudice di ultimo grado (trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione della decisione impugnata).

Si evidenzia nella decisione di rimessione (sentenza 5 settembre 2016, n. 40) come occorra dar peso, in seno all'ordinamento sportivo, alle esigenze di concentrazione e celerità le quali "trovano riscontro, del resto, proprio nella disciplina del procedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, laddove si prevede non solo un termine per la proposizione del ricorso estremamente contenuto (trenta giorni), ma anche che l'intero procedimento deve essere definito entro sessanta giorni dal deposito del ricorso (art. 58, 3° comma, del

Codice della Giustizia Sportiva). Orbene, ritenere che, rispetto alle controversie di carattere patrimoniale volte alla soddisfazione di diritti di credito, promosse direttamente innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, l'unico limite temporale sia costituito dal termine di prescrizione mal si concilia con la realizzazione delle esigenze di concentrazione e celerità sopra indicate e con la stessa disciplina dettata per il procedimento. Si dovrebbe, infatti, ammettere che pretese direttamente incidenti sull'equilibrio competitivo del campionato e sull'equilibrio finanziario di società che ad esso partecipano possano essere instaurate anche a distanza di dieci o cinque anni dallo svolgimento di esso, a seconda dei casi, o anche a maggiore distanza, data la possibilità di interruzione del termine prescrizione. D'altra parte, sarebbe contraddittorio affermare, da un lato, che una pretesa possa essere realizzata innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport nei termini ora indicati e, dall'altro, ritenere applicabile la previsione per la quale il relativo procedimento deve essere concluso nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 58, 3° comma, del Codice della Giustizia Sportiva". Nonostante l'importanza della questione sopra detta, essa è rimasta a tutt'oggi irrisolta, posto che non v'è stata decisione delle Sezioni unite, per intervenuta rinuncia al giudizio della parte istante né, d'altra parte, in sede di rivisitazione del CGS, si è messo mano alla norma contenuta nell'art. 59, co.1, così da estenderne espressamente la portata applicativa anche alle ipotesi in cui il Collegio di Garanzia giudichi in unico grado e, quindi, non vi sia una precedente decisione dalla pubblicazione della quale far decorrere il termine di trenta giorni per il deposito del ricorso.

3. - Dalle sentenze emanate dal Collegio di Garanzia in questi due primi anni di attività è dato ricavare molteplici indici interpretativi in ordine alle norme procedurali che regolano il giudizio innanzi allo stesso Collegio, nonché i giudizi in sede endofederale. Essi concernono la legittimazione attiva e passiva, il diritto di intervento, la natura dei termini per la proposizione del ricorso e delle memorie di parte, lo standard probatorio minimo richiesto, il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e della sentenza.

Alcune importanti linee di indirizzo interpretativo concernono, poi, profili di ordine sostanziale, con riguardo, tra l'altro, alla nozione di illecito disciplinare e, nella specie, di illecito sportivo, alla portata della sanzione della radiazione ed ai suoi limiti applicativi, alla delineazione delle figure dei tesserati ed affiliati, con specifico riferimento ai minori e alle associazioni sportive e, infine, al dibattito istituito della responsabilità oggettiva.

3.1. - Per quel che concerne la legittimazione in giudizio, come è noto, l'art. 6, co. 1, del Codice della Giustizia Sportiva statuisce che " Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo". Secondo l'indirizzo interpretativo seguito dal Collegio di Garanzia dello Sport (decisione della Prima sezione 17 luglio 2015, n. 26) "l'accesso alla Giustizia Sportiva è riservato esclusivamente ai tesserati, ed anche nel caso in cui il rapporto con le Federazioni sia cessato medio-tempore, venendo meno il "compromesso" che vincola al rispetto della giurisdizione endofederale chi non è più tesserato". Si afferma, quindi, la necessità della persistenza del requisito del tesseramento al momento

dell'esercizio dell'azione.

Questo principio è stato ribadito dalle Sezioni unite con la decisione 3 settembre 2015, n. 39, in cui si afferma che "le condizioni dell'azione devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere sino al momento della decisione".

Quanto sopra detto per la legittimazione attiva non vale parimenti per quella passiva, giacchè in proposito, come sostenuto dal Collegio di Garanzia, essa è da riconoscersi anche nelle ipotesi in cui il vincolo di appartenenza all'ordinamento sportivo, conseguente al tesseramento, sia venuto meno purchè fosse sussistente al tempo in cui è avvenuto il fatto che ha dato causa al giudizio, nonché tutte le volte in cui un soggetto operi all'interno dell'ordinamento sportivo pur in assenza della qualifica formale di tesserato<sup>18</sup>.

In questo senso si è affermato che "le previsioni statuarie e regolamentari, a cui l'associato soggiace per l'effetto del tesseramento, possono operare anche per il tempo successivo alla cessazione del vincolo associativo, purché riguardino vicende attinenti a quel vincolo e con effetti limitati ad esso" (Seconda sezione 23 febbraio 2015, n. 5); lo stesso principio è stato ripreso in altra successiva decisione della stessa sezione (18 ottobre 2016, n. 49 in cui si osserva "come sia sufficiente, per essere sottoposti alla giustizia sportiva, che il soggetto deferito fosse un tesserato al momento della commissione dei fatti addebitabili").

L'indirizzo interpretativo sopra detto, che, da un lato, chiude la via di accesso alla giustizia sportiva ai soggetti che dell'ordinamento sportivo non fanno parte mentre, dall'altro, fa degli stessi soggetti i possibili destinatari dei suoi provvedimenti si fonda sulla giusta esigenza di impedire che un tesserato possa sottrarsi alla responsabilità nascente da un illecito da lui commesso con il solo fatto di non procedere al rinnovo del tesseramento.

3.2. - Con riguardo, in particolare, al giudizio innanzi al Collegio di Garanzia, si è affermato il principio della necessità della *vocatio in ius* della Federazione, ancorchè la stessa non sia stata parte nel giudizio di primo grado o di appello.

Invero, sul punto è dato rilevare un latente contrasto tra pronuncie di diverse sezioni del Collegio di Garanzia. Con la sentenza 23 febbraio, 2015, n. 5 la Seconda sezione nel decidere l'eccezione preliminare proposta dalla Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai e Shoot Boxe (FIKB), secondo la quale il ricorso era da ritenersi inammissibile perché indirizzato alla Procura Federale e non anche alla stessa Federazione, ne dichiara l'infondatezza in base alla motivazione che "la Procura Federale costituisce un organo della FIKB, quello, peraltro, deputato all'esercizio dell'azione disciplinare: conseguentemente l'indicazione della stessa come controparte non allude ad un soggetto diverso, bensì alla funzione esercitata nell'organizzazione federale".

Con la sentenza 17 luglio 2015, n. 26, invece, la Prima sezione, nel decidere un ricorso intentato da un tesserato della FIGC avverso il provvedimento disciplinare inflittogli, sull'eccezione in ordine alla inammissibilità del ricorso stesso per difetto di notifica alla Federazione, ha osservato che essa "deve ritenersi parte del procedimento giudiziale previsto dall'Ordinamento CONI" posto che "l'art. 59 CGS CONI prevede che: «(...) copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre eventualmente presenti nel

---

18 v. SS.UU. 11 ottobre 2016, n. 46.

precedente grado di giudizio» e, inoltre, “al comma 4 dello stesso articolo, è previsto che all’atto del deposito del ricorso la parte ricorrente deve allegare «l’attestazione dell’avvenuta trasmissione del ricorso agli altri destinatari indicati dal comma 1» (...). Sul punto questo Collegio ritiene non sia dubitabile che le singole Federazioni, ove non già parti nei gradi di giudizio endofederali, debbano ritenersi a tutti gli effetti “parte intimata”, e dunque, necessario contraddittore nel procedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport”.

Con successiva sentenza 5 agosto 2015, n. 34 la stessa sezione, chiamata a decidere in ordine alla legittimità di un provvedimento che aveva disposto la ripetizione della partita tra la società sportiva ricorrente e quella chiamata in causa come convenuta, ha rilevato preliminarmente il difetto di *vocatio in ius* della Federazione. Si legge nella sentenza che “non risulta che la Società ricorrente abbia citato in giudizio non tanto gli Organi Endo-Federali della Giustizia Sportiva della FIDAF, delle cui decisioni (giuste o sbagliate che siano) si duole, quanto la Federazione stessa, la cui “*vocatio in jus*” sarebbe stata invece indispensabile, trattandosi di litisconsorte necessario, se si fosse voluto evitare il rischio di veder travolgere un’impugnativa, pur meritevole di considerazione, da un vizio insanabile, come la violazione del principio del contraddittorio e quindi, in buona sostanza, del diritto di difesa, costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) e come tale efficace ed operante non soltanto nell’Ordinamento statale, ma anche in quello sportivo, che in questa Sede siamo chiamati a salvaguardare”.

Con la sentenza 21 ottobre 2015, n. 56 la Seconda sezione, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione, a seguito di atto di intervento *ad opponendum* della FIGC che aveva rilevato l’inammissibilità del ricorso perché notificato esclusivamente alla Procura Federale e non anche a lei stessa, da ritenersi invece quale ‘parte intimata’ ai sensi dell’articolo 59 CGS, afferma che “In punto di diritto appare pacifico che la Federazione costituisca “parte intimata” richiamando in proposito il principio affermato nella decisione n. 26/2015 secondo cui si ritiene “la Federazione necessario contraddittore del ricorso e lo stesso inammissibile ove ad essa non notificato”.

Fatta questa premessa, tuttavia, il Collegio, a fronte della eccezione di parte ricorrente che insisteva “per la ritenuta legittima notificazione alla Procura, organo della Federazione, essendo a suo avviso semmai necessaria la mera estensione della comunicazione a quest’ultima, da effettuarsi a cura degli uffici o da essa medesima, a seguito di provvedimento del Collegio che disponga la integrazione del contraddittorio” afferma, in conclusione, che può “prescindersi dall’esaminare tale questione, e ciò sulla base di quella costante recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentenze 12995/2013; 15106/2013), utilmente richiamabile in questa sede, secondo la quale non è necessario ricorrere alla integrazione del contraddittorio (e quindi, a maggior ragione, neanche porsi il problema della sua necessità), ove il ricorso risulti manifestamente inammissibile o infondato”. Mediante il richiamo, quindi, al “principio di economicità delle attività processuali e di speditezza del processo, che impongono di non richiedere alle parti adempimenti processuali che si rivelerebbero privi di utilità sostanziale”, la questione non è stata infine esaminata.

3.3. - Il Collegio di Garanzia si è espresso, inoltre, sulla questione relativa alla possibilità o meno di intervento *ad adiuvandum* o *ad opponendum* nel

giudizio disciplinare nonché, con riguardo specifico alla Procura Federale, alla possibilità di un suo intervento nel giudizio innanzi al Collegio stesso.

Con la sentenza 10 agosto 2015, n. 35 il Collegio di Garanzia a Sezioni unite ha espressamente affermato il principio dell'inammissibilità dell'intervento "ad adiuvandum o ad opponendum di soggetti terzi in un giudizio che ha per oggetto una sanzione disciplinare endofederale". Si richiama in proposito il precedente dell'Alta Corte di Giustizia (sentenza 17 dicembre 2012, n. 27) in cui si afferma che "la struttura bilaterale (duale) del procedimento disciplinare" non consente "alcuna ingerenza *ab externo* attraverso un intervento principale o ad adiuvandum" in giudizio. Il principio è stato successivamente ripreso dalle stesse Sezioni unite nella decisione 3 settembre 2015, n. 39 (in cui interveniente è lo stesso soggetto la cui domanda di intervento era stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 35/2015, sopra citata). In questa occasione, con motivazione più articolata, le Sezioni unite spiegano che l'inammissibilità dell'intervento di terzo si fonda sul carattere proprio del procedimento disciplinare, che ha "una struttura strettamente binaria nella quale si contrappongono due sole posizioni: da un lato, quella dell'organo che esercita l'azione disciplinare; dall'altro, quella del soggetto (o dei soggetti) destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere all'azione. Tra queste due parti soltanto si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale, nella quale nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell'una o dell'altra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (interesse che, del resto, proprio perchè autonomo risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e dunque estraneo ad esso). A questa logica fanno eccezione i casi di illecito sportivo, disciplinati dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (nonché dal Titolo V del medesimo Codice) secondo il quale "Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica" (art. 33, 3° comma). Ma si tratta appunto di eccezioni, espressamente previste e giustificate dall'esistenza di un interesse strettamente connesso e concorrente, onde l'opportunità di ammetterne l'esame nell'ambito dello stesso procedimento".

La questione della ammissibilità dell'intervento della Procura federale nel giudizio innanzi al Collegio di Garanzia è trattata in due decisioni, che, con identità di soluzione, esprimono l'avviso contrario a motivo del riconoscimento della stessa Procura quale parte del giudizio.

Con la sentenza 11 aprile 2016, n. 17 la Quarta sezione si è espressa nel senso dell'inammissibilità dell'intervento in udienza della Procura Federale innanzi al Collegio di Garanzia "in quanto supremo organo di giustizia presso il quale possono ricorrere solo le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione impugnata, nonché la Procura Generale (art. 54 CGS)". La Procura Federale, quindi, se soccombente nel giudizio davanti alla Corte Federale di Appello, ha titolo per impugnare la decisione innanzi al Collegio di Garanzia; ove non eserciti tale potere "il suo intervento in udienza, anche solo per rappresentare oralmente le proprie ragioni, non può ritenersi pertanto ammesso".

Questo principio è stato ripetuto in una successiva sentenza (10 giugno 2016, n. 25) resa da un'altra sezione (la Seconda, erroneamente invece indicata come la Quarta nell'*incipit* della sentenza).

Il Collegio espressamente dà atto di voler “dare continuità all’indirizzo che ha già legittimato il Procuratore Federale, quando titolare dell’azione disciplinare, al promovimento del giudizio previsto dal Titolo VI, CGS (cfr. Decisione n. 50 del 30 settembre 2015<sup>19</sup>), e da ultimo con la Decisione n. 17 dell’11 aprile 2016, la quale - nell’escludere l’esercizio del mero potere di intervento in udienza pubblica del Procuratore Federale - ha univocamente fondato la soluzione (asimmetrica rispetto a quella virtualmente applicabile al rappresentante della Procura Generale dello Sport: art. 59, c. 2, lett. b, CGS) sulla qualità del Procuratore Federale, nella specie, di «parte soccombente nel giudizio davanti alla Corte Federale di Appello», così che il medesimo Organo «avrebbe dovuto impugnare nei termini tale decisione». Pur potendosi riconoscere l’opinabilità della soluzione e la sua chiara, quanto spiegabile discontinuità, rispetto al previgente regime in cui soltanto per via arbitrale si faceva giustiziabile (in maniera definitiva) il rapporto sanzionatorio (seppur già giudizialmente) conformato in sede federale, si deve tuttavia dare conforto più meditatamente all’opzione già votata dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport”.

La Seconda sezione passa quindi ad esporre, con ampie e ben articolate argomentazioni, le ragioni che spiegano il riconoscimento della legittimazione attiva in capo alla Procura federale nei giudizi innanzi al Collegio di Garanzia. Si afferma che “il potere di ricorso davanti a quest’ultimo costituisce, per il Procuratore Federale, la naturale proiezione dell’attribuzione a lui fatta dall’art. 44, c. 1, CGS della titolarità dell’azione disciplinare «in via esclusiva»; vale a dire che, per l’ordinamento sovraordinato rispetto a quello della singola Federazione e cogente per il Collegio, rimane essenziale - all’interno della Federazione - la distinzione funzionale dell’esercizio dell’azione disciplinare e la sua riserva ad un Ufficio ad hoc - di cui viene «assicura[ta] l’indipendenza» e un complessivo statuto normativo di garanzia - con la sequela dell’attribuzione anche «nei giudizi di impugnazione» (art. 43, c. 1, CGS). Del resto, è noto agli studi e alla prassi che il potere di impugnazione civile può essere ascritto al campo di pertinenza dell’azione in quanto tale (es., art. 24, d.lgs. 109/2006) o a quello della mera difesa in giudizio (es., art. 15, c. 2, d.lgs. n. 5/2003, abr.), e così riuscire quale naturale proiezione della prima ovvero sola forma di manifestazione della seconda, in tale ultimo caso - dunque - senza dover avere riguardo alla previa attribuzione di qualsivoglia diritto di azione alla parte la cui sola esigenza difensiva si intende assistere col riconoscimento della capacità di impugnazione.

In altre parole, l’esercizio dell’impugnazione può rispondere all’affermazione compiuta del diritto d’azione, tanto più quando esso risulti connotato da esclusività, ovvero può andare disgiunto dal potere di promuovere giudizialmente una pretesa, segnatamente quella sanzionatoria: si tratta di una

---

19 In questa sentenza, resa dalle Sezioni unite, non si prende, invero, esplicita posizione sul punto, giacchè essa tratta esclusivamente della questione relativa alla data di entrata in vigore del Codice della Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art. 64, ed alla vigenza delle disposizioni federali, regolamentarie e statutarie, oltre data data e fino al recepimento da parte delle singole Federazioni delle norme del CGS. Può ritenersi, tuttavia, che la questione in ordine al riconoscimento della legittimazione attiva in capo alla Procura federale sia stata implicitamente risolta nel senso positivo, posto che, nel caso *de quo*, il ricorso era stato intentato solo da questa e le Sezioni unite si sono pronunciate su di esso.

divergenza funzionale di cui proprio l'ordinamento sportivo fa esperienza nell'ammettere la capacità sia del Procuratore Federale che del Procuratore Generale dello Sport, il quale non è titolare dell'azione disciplinare (e, dunque, esprime, anche attraverso altre prerogative processuali, una tensione divergente dalla pura ri-affermazione della pretesa punitiva che – invece - caratterizza l'iniziativa del Procuratore Federale), ad accedere all'«organo di giustizia di ultimo grado». Né sarebbe consentito sospendere la titolarità del potere d'azione per la fase costituita dal giudizio del Collegio di Garanzia dello Sport in un sistema, qual è l'attuale, in cui è data anche l'ipotesi del «rinvio» (art. 62, CGS), e, dunque, appare stabilita una (mai sperimentata prima) circolarità tra gradi esodo-endo- federali, nel quale, in tanto, il potere d'azione può tornare a spiegarsi nel proprio naturale luogo di esercizio, in quanto la sua continuità sia rimasta intatta e in nessun momento l'azione sia divenuta adespota. L'esito interpretativo non si traduce in un'anomalia sistematica laddove si consideri - in disparte il rilievo per cui anche in altre vicende dell'ordinamento sportivo sovviene la presenza di organi singolarmente deputati, con autonoma capacità, ad esprimere attribuzioni proprie, in ultimo della Federazione di appartenenza (es. ACI-CSAI) - che sopravvive pure nel c.p.c. (art. 72, 5° c.) la previsione di un potere di impugnazione concorrente del P.M. «presso il giudice che ha pronunciato la sentenza» e altresì di quello «presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione», cioè di una istanza di riforma duplice ma convergente per oggetto, e però naturalmente caratterizzata dall'assolvimento di oneri funzionali distinti in capo ai diversi legittimati, lì – peraltro - espressione finanche del medesimo ufficio di magistratura. Non si può, allora, obiettare di eccentricità la soluzione che infine ammette sia il Procuratore Federale che la Procura Generale dello Sport ad adire questo Collegio: il primo rientra a pieno titolo tra «le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione», la seconda è destinataria di un'attribuzione tanto espressa quanto singolare (art. 54, c. 2, CGS). Il primo, in materia disciplinare, pur risultando soltanto un «ufficio» della Federazione, assorbe ed esaurisce in sé, a causa dell'esclusività dell'attribuzione, le capacità della Federazione stessa: si può dire che è, *in subiecta materia*, la parte senz'altro, al punto da lasciare nell'indifferenza ogni questione, pure sollevata, con riguardo alle modalità di indirizzo degli atti del giudizio, se alla FIGC o al relativo «Ufficio del Procuratore» (art. 40 CGS): modalità che, per il carattere esclusivo dell'esercizio delle attribuzioni in materia disciplinare, risultano fungibili e indifferenti allo scopo. Dalle premesse consegue che al Procuratore Federale vada pure riconosciuta la capacità di esercizio personale, a norma dell'art. 43, c. 1, CGS, delle relative attribuzioni anche nel presente grado di impugnazione, senza – cioè - «ministero di un difensore» (art. 58, c. 1): sarebbe, d'altro canto, incoerente sanzionare l'esercizio di un potere come esclusivo e personale, e poi mandarlo soggetto alla mediazione necessaria di un terzo. Pertanto, la sottoscrizione del ricorso da parte del Procuratore Federale e la presenza all'udienza del rappresentante dell'Ufficio realizzano forme idonee per il valido compimento degli atti del giudizio”.

3.4. - Altra questione particolarmente interessante, che coinvolge profili di ordine procedurale, attiene alla definizione del termine stabilito dall'art. 59, co. 1, del CGS per la proposizione del ricorso innanzi al Collegio. Già più sopra questa norma è stata richiamata sotto l'angolo di osservazione della sua possibile

applicabilità ai giudizi in cui il Collegio di Garanzia non sia chiamato a giudicare in ultimo grado, bensì in unico grado.

Qui interessa invece soffermarsi sull'aspetto relativo alla decorrenza del termine per impugnare che, come è noto, è riferita dalla norma sopra citata alla "pubblicazione delle decisione impugnata". La norma *de qua* va interpretata in combinato disposto con l'art. 37, co. 7, CGS il quale dispone che "il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione". Dalla lettura delle norme sopra richiamate si evince, quindi, l'inammissibilità di un ricorso al buio e, in questo senso si è espresso il Collegio di Garanzia con la decisione 11 aprile 2016, n. 17, resa dalla Quarta sezione, nella quale si dà conto che ove "per ragioni di celerità, si è inteso scindere il dispositivo e la motivazione ai fini della proposizione del gravame, tale scelta è stata effettuata in maniera esplicita, come per le controversie in materia di diritto del lavoro, dove ai sensi dell'art. 433 c.p.c., è dato al datore di lavoro il potere di impugnare il dispositivo del giudice di primo grado, con riserva di motivi al deposito della motivazione, al fine di chiedere la sospensione dell'esecutività".Lo stesso principio viene affermato nella sentenza 6 luglio 2016, n. 27, resa dalla Prima sezione, ove in argomento si evidenzia che "con il termine di 'decisione' si ritiene doversi evocare il compendio della motivazione insieme con il dispositivo"<sup>20</sup>.

La questione, invero, è stata oggetto di espressa disamina da parte delle Sezioni unite nel primo caso dalla stessa affrontato. In quell'occasione, infatti, si era posto il problema se, impugnato il solo dispositivo, l'impugnazione proposta potesse essere integrata con motivi aggiunti, nel termine di 30 gg. dalla pubblicazione della motivazione e, così facendo, si potesse superare l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché proposto avverso il solo dispositivo della sentenza<sup>21</sup>. La decisione delle Sezioni unite, che hanno respinto la predetta eccezione di inammissibilità, si fonda sulla considerazione che "la ragione del comportamento censurato (ricorso avverso il solo dispositivo) deriva non da omissione o mancanza di diligenza del ricorrente, ma da un fatto (pubblicazione della motivazione ben oltre il termine regolamentare) imputabile alla Commissione d'appello federale, i cui effetti non possono, come detto, risolversi anche nella sottrazione al ricorrente soccombente della possibilità di incardinare ritualmente il ricorso dinanzi al Collegio di garanzia".

Successivamente a questo caso or ora esaminato, il divieto di ricorso al buio innanzi al Collegio di Garanzia si è affermato come principio consolidato. Pertanto, là dove la Corte d'appello federale ritardi la pubblicazione della decisione completa delle motivazioni, il termine di trenta giorni per la

20 Si vedano anche le decisioni assunte dalle Sezioni unite del Collegio di Garanzia il 23 settembre 2015 nn. 46, 47, 48 e 49 nelle quali i ricorsi, intentati tutti avverso sentenze della Corte d'Appello Federale della FIGC recanti il solo dispositivo, vengono dichiarati improcedibili. E' da osservare, peraltro, che in tutti e quattro i casi i ricorrenti avevano provveduto a depositare un secondo ricorso entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza completa di motivazioni da parte della CAF.

21 In quell'occasione il ricorrente aveva impugnato la decisione della Corte d'appello federale della FIN recante il solo dispositivo, giacché le carte federali della stessa FIN all'epoca vigenti, non ancora aggiornate al Codice della Giustizia sportiva, prevedevano l'impugnazione del semplice dispositivo; vi era, dunque, il fondato timore che, nell'attesa della pubblicazione della decisione completa di motivazioni, il ricorso potesse risultare tardivo.

proposizione del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia decorrà soltanto da tale data. Va, peraltro, incidentalmente rilevato come l'indicazione precisa del singolo o dei singoli motivi di ricorso sia requisito di validità dell'atto di ricorso<sup>22</sup>.

La pubblicazione del solo dispositivo integra, invece, pienamente il requisito della "pronuncia della decisione" di primo o di secondo grado al fine di impedire l'estinzione del giudizio per decorrenza dei termini (novanta giorni per la decisione di primo grado e sessanta giorni per quella di secondo grado) stabiliti dall'art. 38 del CGS. Ciò è stato espressamente affermato dal Collegio di Garanzia a Sezioni unite nella sentenza 3 giugno 2015, n. 18, ove si legge che "Con la pubblicazione del dispositivo deve ritenersi, infatti, pienamente rispettato il termine entro il quale la Corte Federale doveva provvedere alla decisione della controversia sottoposta al suo esame". Detto principio è stato più di recente riaffermato dalle stesse Sezioni unite nelle sentenze 22 marzo 2016, n. 13 e 11 ottobre 2016, n. 46, e da ultimo ribadito nella sentenza 7 marzo 2017, n. 19, ove è detto che "Per i giudizi collegiali, come quello in esame, il momento in cui la decisione dell'organo giudicante è pronunciata - in conformità alle disposizioni sopra indicate - è quello in cui, all'esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal Presidente e dal relatore del collegio giudicante. E di tale data fa fede, fino a querela di falso, la sottoscrizione degli organi giudicanti. Costituisce poi un necessario adempimento, immediatamente successivo, quello del deposito della decisione presso la Segreteria che provvede poi alla sua tempestiva pubblicazione".

Secondo l'indirizzo ermeneutico espresso dal Collegio di Garanzia, detti termini hanno natura perentoria. Si afferma in questo senso che "le disposizioni citate dal ricorrente, nel prevedere che tra l'esercizio dell'azione disciplinare e la decisione debba intercorrere un termine non superiore a novanta giorni, sono evidentemente poste a tutela della posizione dell'incolpato. La ratio immanente a tale previsione deve essere infatti individuata nel diritto dell'incolpato a non restare in una situazione di incertezza e a vedere definita la propria posizione entro un termine determinato e ragionevole, termine al quale deve riconoscersi natura perentoria proprio in quanto previsto a tutela e garanzia dell'accusato che, al contrario, resterebbe soggetto indeterminatamente o, comunque, per un tempo eccessivamente lungo all'accusa e alla possibilità di essere sottoposto a sanzione. Vengono in rilievo le fondamentali esigenze di certezza e ragionevole durata dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, espressamente riconosciute nel CGS (art. 2, co. 3), le quali sarebbero inevitabilmente disattese da un'interpretazione della disciplina di riferimento che consentisse, all'opposto, di lasciare il soggetto accusato in attesa, "sine die", della decisione" (Seconda sezione, 21 novembre 2016, n. 58). Parimenti, la Prima sezione (decisione 6 luglio 2016, n. 27) ha affermato che "Nessun dubbio, può esservi, allora, circa la perentorietà di termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la

---

<sup>22</sup> In questo senso, v. le decisioni delle Sezioni unite del Collegio di Garanzia dello Sport 3 dicembre 2015, nn. 61 e 63 in cui si legge che "Attesa la tassatività dei motivi specificati nel citato art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, le parti non possono omettere di precisare per quale dei tassativi casi previsti dall'art. 54 citato, il singolo motivo di ricorso è proposto".

risoluzione delle controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all'incalzare di qualificazioni, tornei, campionati, ecc.". Al contempo si riconosce natura meramente ordinatoria al termine stabilito per la pubblicazione delle motivazioni<sup>23</sup>.

Natura ordinatoria viene, altresì, riconosciuta al termine previsto dall'art. 60, comma 1, del CGS per la costituzione in giudizio della parte intimata, giacché esso, secondo l'indirizzo espresso dalle Sezioni unite (sentenza 6 maggio 2015, n. 11) e ripetuto successivamente dalla Quarta sezione (sentenza 9 febbraio 2017, n. 12), è "posto per la presentazione di atti puramente difensivi (non in prossimità dell'udienza di trattazione del merito) e a garanzia delle stesse parti intimata (per evitare che prima del suo decorso siano compiuti atti per le stesse pregiudizievoli) (...) il suo mancato rispetto non determina un danno non rimediabile all'interesse della parte istante". Pertanto "non può ritenersi inammissibile la costituzione in giudizio tardiva della parte intimata, fermo restando il termine per la proposizione del ricorso incidentale (...) e fermo restando il rispetto del termine ultimo per la presentazione di memorie e istanze stabilito dall'art. 60, comma 4", dei quali viene, invece, espressamente affermata, quanto al primo la natura perentoria e, quanto al secondo, la natura decadenziale. E' stato, in proposito, altresì precisato che, nel caso di costituzione tardiva in giudizio, la mancata attestazione del versamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia del Coni, previsto dall'art. 59 comma 4, CGS, non rappresenta condizione di inammissibilità della stessa costituzione, giacché "la parte intimata deve produrre l'attestazione in caso di impugnazione incidentale. (...) Ciò risulta coerente con il principio che il contributo è dovuto da chi chiede l'accesso al servizio di giustizia e non anche da chi intende solo difendersi nel giudizio proposto da altri"<sup>24</sup>.

3.5. - Interessanti spunti si traggono dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport anche per quel che concerne la definizione dello standard probatorio richiesto per la pronuncia di condanna nel giudizio disciplinare.

Va sul punto preliminarmente osservato come da una larga parte degli operatori giuridici impegnati nelle aule della giustizia sportiva si tenda a trasferire pedissequamente il diritto processuale penale con le sue regole e principi nel falso convincimento di una sua identità col giudizio disciplinare.

Tale falso convincimento, probabilmente, dipende dall'osservazione di una forte somiglianza del procedimento disciplinare con quello penale, per la sua articolazione nella preliminare fase di indagine, prodromica alla decisione di archiviazione ovvero di incolpazione e deferimento a giudizio, affidata alla Procura, e nella successiva fase del processo, a seguito del deferimento a giudizio, che si celebra innanzi al Tribunale federale. Anche l'assonanza terminologica dei nomi degli Organi investiti della funzione inquirente e

---

23 v. SS.UU. 3 giugno 2015, n. 18 ove si afferma che "Il termine per la pubblicazione della motivazione di una decisione deve, invece, ritenersi meramente ordinatorio ed è, quindi, possibile anche il deposito della motivazione in un termine superiore a quello dettato per l'adozione della decisione. Del resto la motivazione ha solo la funzione di rendere esplicite le ragioni che hanno indotto la Corte a decidere il ricorso in un determinato modo, anche al fine di consentire alla parte interessata di far valere le proprie ragioni in una eventuale ulteriore impugnazione".

24 Collegio di Garanzia, Quarta sezione, 9 febbraio 2017, n. 12.

giudicante (Procura e Tribunale) può avere indotto la falsa rappresentazione del giudizio disciplinare secondo il rito del giudizio penale, così come l'applicazione nel procedimento disciplinare in sede endofederale di alcuni istituti, quali le aggravanti e le attenuanti, la continuazione nell'illecito ovvero l'applicazione di sanzioni e adozione di impegni su richiesta e senza incolpazione (ex art. 48 CGS), che ricalcano gli omologhi istituti del diritto penale ovvero il c.d. patteggiamento.

Vale in proposito ricordare che la giustizia sportiva, compresa quella disciplinare, è improntata al canone dell'autonomia dalla giustizia statale<sup>25</sup>. Tale autonomia si declina, tra l'altro, nella facoltà del giudice sportivo di "valutare in assoluta libertà gli elementi istruttori raccolti in sede penale, indipendentemente anche dal rilievo penale dei fatti rappresentanti o dal fatto che vi sia stata sentenza di condanna penale"<sup>26</sup>.

La giustizia sportiva, dunque, si fonda sui propri principi e regole e il richiamo alle norme, sostanziali e processuali, dei giudizi innanzi ai giudici dello Stato può ammettersi nei limiti in cui lo stesso ordinamento sportivo lo consenta. Il Codice della Giustizia Sportiva, come è noto, all'art. 2, co. 6, contiene una norma di rinvio "Per quanto non disciplinato" dallo stesso Codice e "nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia

---

25 In diverse occasioni il Collegio di Garanzia ha segnato chiaramente la distanza tra il processo sportivo e quello penale e l'inapplicabilità al primo dei principi informativi del secondo. Così, ad esempio, v. Seconda sezione 23 dicembre 2015, n. 70, ove è detto che "Il divieto di reformatio in peius della sentenza di primo grado appellata dal solo condannato costituisce principio penalistico avente carattere eccezionale; non risulta tra i principi ispiratori della Giustizia Sportiva dettati dal Coni, né trova espresso ingresso nel Codice della giustizia sportiva". Ed ancora si afferma che "tra i principi ispiratori del processo sportivo, a differenza di quello penale, vi è quello della indeterminatezza dell'illecito sportivo". Si è fatto, invece, richiamo alle norme del codice penale e, nella specie, all'art. 2, 2° comma, che detta il principio del *favor rei*, nella sentenza della Prima sezione, 21 febbraio 2017, n. 15, ove, in un caso concernente l'intervenuta modifica, dopo la comminatoria della sanzione, delle norme regolamentari che dettavano i criteri in base ai quali era stata inflitta la sanzione stessa, è stato affermato che "il principio del *favor rei*, cristallizzato, nel codice penale, all'art. 2, in particolare al secondo comma, per il quale: "... nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali..", può e deve trovare cittadinanza nella odierna vicenda con i correttivi che di seguito si vanno a spiegare. Il Regolamento del CIA esplicita una serie di regole e prevede anche misure disciplinari, con possibilità di deferimenti alla Procura Federale. La misura disciplinare altro non è che una sanzione che comporta delle conseguenze che vanno ad incidere sul percorso professionale dell'arbitro, così come la valutazione tecnica che, laddove negativa, ne compromette reputazione e credibilità, oltre all'uscita dal sistema; il che costituisce sicuramente una misura afflittiva. Orbene, se queste valutazioni, che conducono all'applicazione delle decisioni innanzi elencate, sono basate su criteri che vengono modificati e se, a seguito di tale modifica, quel comportamento o quella valutazione non costituiscono più il presupposto per l'adozione del provvedimento finale che era stato inflitto, deve ritenersi caducato quel provvedimento, in ragione del principio del *favor rei*". Il Collegio conclude, quindi nel senso che "Nel contesto sportivo tale principio deve ritenersi ancor più significativo e prevalere sul *tempus regit actum*, proprio perché ciò che deve essere perseguito è la piena tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti coinvolti nell'ordinamento sportivo".

26 v. SS.UU. 4 agosto 2016, n. 37; nello stesso senso, v. Quarta sezione 24 marzo 2016, n. 14.

sportiva”, ma tale rinvio è fatto “ai principi e alle norme generali del processo civile” e non a quelli del processo penale<sup>27</sup>.

Ciò detto, può facilmente comprendersi e convenirsi con l’orientamento che emerge dall’esame della giurisprudenza del Collegio di Garanzia in merito allo standard probatorio sufficiente a fondare una pronuncia di condanna nel giudizio disciplinare. In proposito, il principio costantemente affermato dal Collegio di Garanzia è che “lo standard probatorio richiesto non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro,

---

27 Tra i principi del processo civile di cui si è fatta applicazione nella giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport vanno richiamati quello secondo cui in linea generale non si ammettono nuovi mezzi di prova in appello, il principio della ‘ragione più liquida’, il principio della non deducibilità come motivo di nullità della sentenza della mancata astensione del giudice in assenza di ricusazione, la regola della sospensione feriale dei termini. In proposito v. Quarta sezione, 2 febbraio 2016, n. 7, che interpretando la norma di cui all’art. 30, comma 30, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., secondo cui “I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte del Tribunale”, ha statuito che “lungi dall’ammettere la possibilità di produrre nuove prove nel giudizio di 2° grado, ha il significato di riconoscere efficacia probatoria di avvenuto pagamento soltanto ad alcuni specifici documenti, i quali devono comunque essere stati già prodotti nel giudizio di primo grado. Tale soluzione interpretativa è peraltro conforme al principio generale, di cui all’art. 345 c.p.c. (così come modificato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in L. 11 agosto 2012, n. 143), applicabile al processo sportivo per effetto del richiamo ai “principi e alle norme generali del processo civile” operato dall’art. 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva C.O.N.I., secondo il quale non sono consentiti, fatti salvi i limitati casi espressamente previsti, nuovi mezzi di prova in appello”; sul punto v. però anche Prima sezione 21 febbraio 2017, n. 15, secondo cui “sia in linea di principi generali che secondo le regole di procedura sportiva, è appena il caso di ricordare che, anche nel processo civile, nel giudizio di appello possono essere ammesse nuove prove, compresi i documenti, laddove utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sulla esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata”; v. Terza sezione 25 marzo 2016, n. 15, ove si afferma che “in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (in tal senso si è espressa la S.C. con recenti pronunce – cfr. Cass., SS.UU., n. 9936/14 e Cass., n. 12002/14 – secondo cui “Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”; v. Quarta sezione 2 novembre 2016, n. 55, secondo cui “La giurisprudenza ha affermato il principio per il quale, in difetto di ricusazione, la

nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione - né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito. Il comportamento illecito, dunque, "per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produrre effetti sul piano disciplinare, deve aver superato sia la fase dell'ideazione che quella così detta preparatoria e essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato"<sup>28</sup>.

3.6. - Con riguardo, infine, all'ultimo aspetto sopra enunciato, attinente al contenuto dell'atto introduttivo del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia e della sentenza che definisce il giudizio, dall'esame della giurisprudenza del Collegio si ricavano significative indicazioni ermeneutiche, che sono espressione del principio di 'informalità dei procedimenti di giustizia sportiva' enunciato, come sopra detto, dall'art. 2, co. 6, del CGS.

Con riguardo al contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, si è posta all'attenzione del Collegio di Garanzia la questione se la procura costituisca un requisito del ricorso, così che essa debba necessariamente essere riportata in calce allo stesso ovvero comunque esservi indicata. La questione è stata affrontata dalla Quarta sezione a fronte di un ricorso sottoscritto dal difensore e in cui difettava l'indicazione della procura conferita dalla parte<sup>29</sup>. Nel caso *de quo* il Collegio ha osservato che "In proposito, l'art. 58 del Codice della Giustizia

violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza (tra le altre, Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2016, n. 13935).(...) tale principio (...) ben può trovare applicazione in questa sede, in virtù del rinvio ai principi e alle norme generali del processo civile, di cui all'art. 2, sesto comma, del Codice di Giustizia Sportiva"; v. SS.UU. 22 dicembre 2015, n. 69, ove si afferma che "Nel regolamento di giustizia FISE (...) si stabilisce il principio generale di applicabilità delle norme del processo civile. Le regole della sospensione feriale dei termini, dunque, sono applicabili ai procedimenti regolati dal Regolamento di Giustizia FISE, in quanto non disciplinate diversamente da quest'ultimo e certamente non "incompatibili" con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva".

Si è, invece, esclusa la possibilità di richiamo all'art. 125 c.p.c., che regola il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte, con la decisione della Seconda sezione, 15 ottobre 2016, n. 55. In cui si afferma che "la giustizia federale è un fenomeno endoassociativo non assimilabile al procedimento giurisdizionale né a quello amministrativo. Ne segue che non trova applicazione l'art. 125 c.p.c. né l'art. 18 d. lgs. 546/1992, in tema di processo tributario. Né queste disposizioni possono essere invocate come fondamento o espressioni di un principio generale, poiché, vertendosi in tema di giustizia endoassociativa, il principio va ricavato dalle norme sostanziali, le quali prevalgono su quelle processuali là dove si tratti, come nella specie, di giudicare su iniziative estranee alla giurisdizione".

28 v. SS.UU. 10 febbraio 2016, n. 6; nello stesso senso v pure SS.UU. 2 agosto 2016, n. 34 e 4 agosto 2016, n. 37.

29 Quarta sezione 20 ottobre 2016, n. 50.

Sportiva prevede che «la parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura» e l'art. 59, comma 3, lett. g, prevede che il ricorso debba contenere, tra gli altri elementi, «l'indicazione della procura al difensore». L'accertamento, operato nella ricostruzione dei fatti di causa, che la procura, ancorchè non inserita nel ricorso, era stata comunque rilasciata dalla parte ricorrente, da un lato, e il rilievo del carattere di informalità che ispira il processo sportivo, dall'altro lato, hanno condotto alla decisione di ritenere comunque ammissibile il ricorso ancorchè sprovvisto dell'indicazione della procura. Nella motivazione il Collegio pone in risalto la differenza, anche sul piano concettuale, tra la normativa sopra citata di cui agli artt. 58 e 59 del CGS e quella dettata dal codice di procedura civile sul contenuto del ricorso in Cassazione, di cui all'art. 365 c.p.c., secondo cui "Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale". Il Collegio ha, quindi, rilevato come "le disposizioni, di cui agli artt. 58 e 59 del Codice della Giustizia sportiva, non prevedono, per il caso di mancata osservanza delle prescrizioni in esse contenute, l'effetto della inammissibilità del ricorso e (...) a differenza della disciplina dettata dal codice di procedura civile, di cui all'art. 365, il requisito della procura non è riferito espressamente al contenuto del ricorso (art. 59), bensì alla legittimazione a stare in giudizio (art. 58)".

Con riguardo al contenuto della sentenza, va preliminarmente richiamato l'art., 2, co. 4, del Codice della Giustizia Sportiva il quale dispone che "La decisione del giudice è motivata e pubblica". Il Collegio di Garanzia dello Sport in più occasioni ha fatto applicazione di tale norma alla luce del principio di informalità e di speditezza del processo sportivo, così da ammettere che la prescrizione di cui all'art. 2 sopra citato possa dirsi assolta con motivazioni succinte. Ciò risulta con maggiore evidenza nelle pronunce concernenti l'ambito della giustizia tecnica. In questo senso, infatti, la Prima sezione ha avuto modo di affermare che "premesso che gli Organi di Giustizia Sportiva sono soggetti all'obbligo di motivazione delle loro decisioni (cfr. art. 34, comma 2 CGS FIGC) al pari di qualsiasi altro Organo giurisdizionale, sebbene la propria funzione sia più propriamente giustiziale e non giurisdizionale; tale onere, in ossequio al principio di speditezza cui è improntata la giustizia sportiva (onde non pregiudicare il corretto svolgimento dei campionati), è correttamente assolto con motivazioni succinte che diano conto delle fonti normative e giurisprudenziali, endoassocie, richiamate nella decisione"<sup>30</sup>.

Il principio della 'motivazione succinta' è stato successivamente riaffermato dalla Seconda sezione (decisione 4 agosto 2015, n. 33), in cui viene operato il richiamo, altresì, all'art. 132 c.p.c. sui requisiti che deve contenere la sentenza, e, in particolare, al comma 2, numero 4, che prevede "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", nonché all'art. 138 disp. att. c.p.c., nella parte in cui dispone che "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4, del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione". Il Collegio conclude, quindi, confermando l'orientamento secondo cui, "in ossequio al principio di celerità ed economicità cui è improntata la giustizia

---

<sup>30</sup> Prima sezione 4 febbraio 2015, n. 3; nello stesso senso v. la decisione della stessa Prima sezione 8 settembre 2016, n. 41.

sportiva, gli organi di giustizia ad essa deputata ben possono motivare i propri provvedimenti in forma sintetica”.

Con riguardo al contenuto della sentenza, il Collegio di Garanzia ha avuto occasione, altresì, di precisare che “la sottoscrizione costituisce requisito essenziale”, la cui mancanza, pertanto, comporta la nullità dell’atto (Seconda sezione, 14 febbraio 2017, n. 13). Comporta, inoltre, nullità della sentenza la differente composizione del collegio che pronuncia il dispositivo e di quello che pronuncia le motivazioni, stante il principio, di cui il Collegio di Garanzia fa espresso richiamo, della immutabilità del giudice (Prima sezione, 21 febbraio 2017, n. 15).

4. - Passando al merito delle questioni attinenti a profili sostanziali, preme sottolineare, seppur per brevi cenni, l’orientamento espresso dal Collegio di Garanzia in ordine alla nozione di illecito sportivo, alla sanzione della radiazione, alla figura del tesserato, e, in specie, del minorenni, e, infine, alla figura dell’affiliato con riguardo, tra l’altro, all’istituto della responsabilità oggettiva.

4.1. - Con riguardo alla natura giuridica dell’illecito sportivo, le Sezioni unite del Collegio di Garanzia dello sport hanno avuto occasione di precisare che esso non rappresenta una fattispecie “a formazione progressiva, bensì costituisce illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si consuma con il semplice compimento di atti diretti ad alterare la gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica che non sia il fisiologico risultato della gara stessa. Il vantaggio effettivo – cioè l’alterazione del risultato – non è elemento costitutivo dell’illecito, bensì mera circostanza aggravante”.

Lo stesso principio è stato riaffermato nella sentenza delle stesse Sezioni unite 4 agosto 2016, n. 37, e nella successiva 20 ottobre 2016, n. 52, in cui viene altresì specificata la differenza significativa tra la figura dell’illecito a consumazione anticipata (o di attentato) in sede penale e di quella propria dell’ambito sportivo sotto il profilo della rilevanza, nel primo ordinamento, e della irrilevanza, nel secondo, della idoneità ed univocità degli atti compiuti al perseguimento del risultato.

4.2. - Con riguardo alla sanzione della radiazione, che, come è noto, è prevista in tutti gli ordinamenti federale quale sanzione più grave che produce l’effetto dello scioglimento definitivo del vincolo associativo, la Seconda sezione con la sentenza 22 maggio 2015, n. 15, ha dettato il principio secondo cui “la sanzione espulsiva, per sua natura intrinseca, deve essere riservata ai soli casi in cui il tesserato ha dimostrato un distacco assoluto e totale dai valori dello Sport, tale da non consentire la ragionevole formulazione di una prognosi di piena recuperabilità di tali valori. In ogni altro caso (...) il giudice sportivo deve applicare una sanzione non espulsiva, adeguatamente scelta nel tipo e nell’entità tra quelle previste dal diritto sportivo”.

Il principio sopra detto indirizza, quindi, il giudice sportivo nel senso di limitare al massimo l’ipotesi dell’applicazione della sanzione della radiazione fino a -potremmo ritenere - escluderla del tutto per un tesserato minore d’età ove si ricollegli il principio sopra espresso ad altro principio, pur affermato dal Collegio di Garanzia, secondo cui il trattamento sanzionatorio per i minori non può prescindere da un fine di rieducazione del condannato.

4.3. - In questo senso, il Collegio di Garanzia ha affermato che “La valutazione sulla sanzione da irrogare non può allora prescindere dalla minore età del soggetto da giudicare, ove si considerino le peculiarità previste dal nostro ordinamento giuridico in tema di protezione dei minorenni. In particolare, per quel che concerne il trattamento sanzionatorio per i minori, la Corte Costituzionale (pronunciandosi in materia penale, ma con affermazioni che non possono non valere anche rispetto alla giustizia sportiva) ha più volte evidenziato il collegamento esistente tra l’art. 27, comma 3, Cost. – secondo cui «Le pene (...) devono tendere alla rieducazione del condannato» - e l’art. 31, comma 2, Cost. - per il quale «La Repubblica (...) Protegge (...) l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo» - nel senso che tali norme impongono “una incisiva diversificazione, rispetto al sistema punitivo generale, del trattamento penalistico dei minorenni” (così, C. Cost., sent. n. 168 del 27 aprile 1994). Si è inoltre osservato che “questa diversificazione, imposta dall’art. 31 della Costituzione, letto anche alla luce delle ricordate convenzioni internazionali, le quali impegnano gli Stati nel senso della particolare protezione dei minorenni, fa assumere all’art. 27, terzo comma, della Costituzione, relativamente a questi ultimi, un significato distinto da quello che (...) è riferibile alla generalità dei soggetti quanto alla funzione rieducativa della pena. Questa funzione – data la particolare attenzione che deve essere riservata, in ossequio all’art. 31 della Costituzione, ai problemi educativi dei giovani – per i soggetti minori di età è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente” (così C. Cost., sent. n. 168/1994)<sup>31</sup>.

Sulla base della “prospettiva della spiccata protezione del minore quale espressa nell’art. 31, secondo comma, della Costituzione”, secondo la Corte Costituzionale si “impone un mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena, attribuendo a quest’ultima, proprio perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identità, una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale” (così C. Cost., sent. n. 168/1994). Così, nelle parole dei Giudici delle Leggi, emerge in primo piano l’“esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l’evoluitività della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono”,

---

31 Precisa la sentenza citata nel testo che “Le convenzioni internazionali ricordate dalla Corte Costituzionale, sono, tra le altre, la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” (O.N.U., New York, 10 dicembre 1948), secondo cui (punto 25) «la maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure e assistenza»; la “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” (O.N.U., New York, 20 novembre 1959), in cui si prevede (principio secondo) che «il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, così da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale»; la Convenzione di New York “sui diritti del fanciullo” del 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176), ove si prescrive (art. 37) che «Nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni» e inoltre che «la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile»”.

con la conseguenza che la pena “va applicata solo fino al momento in cui svolga un’effettiva funzione di emenda” (così, C. Cost., sent. n. 125 del 16 marzo 1992)<sup>32</sup>.

4.4. - Va rilevato, poi, l’orientamento espresso dal Collegio di Garanzia in merito alla configurazione delle società ed associazioni sportive quali soggetti affiliati sotto il profilo, in particolare, della necessità dell’esercizio in concreto dell’attività sportiva, compresa l’attività didattica.

Con sentenza 8 gennaio 2015, n. 2, la Terza sezione del Collegio di Garanzia dello Sport ha affermato “l’esistenza nell’ordinamento sportivo, di un principio e di una corrispondente prassi applicativa, costantemente e generalmente rispettati dagli organi del C.O.N.I., dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Federazioni Sportive Nazionali; nonché dalle società e dalle associazioni sportive. Un principio ed una prassi nel rispetto dei quali le società e le associazioni sportive dilettantistiche si configurano necessariamente quali soggetti che, in modo diretto e/o attraverso propri tesserati, devono in concreto esercitare attività dilettantistica, compresa quella didattica, e non svolgere attività meramente organizzativa e associativa a beneficio di altri soggetti (in particolare società o associazioni).(...) Il Collegio è persuaso, quindi, che è anche alla luce di tale principio che devono essere correttamente intesi l’art. 3, comma 1 delle ‘Norme per l’istituzione e funzionamento del Registro Nazionale’ ed il requisito, in esso previsto, dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica (compresa quella didattica). La ratio di questa previsione, cioè, va rinvenuta anche nell’obiettivo di evitare che associazioni o società sportive dilettantistiche, anziché dedicarsi all’effettivo svolgimento dell’attività sportiva (e didattica), agiscano quali enti meramente associativi e svolgano un ruolo assimilabile a quello di Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva ecc.: limitando la propria azione a raggruppare soggetti affiliati per coordinarne o organizzarne l’attività”.

4.5. - Un’ultima notazione, infine, va operata con riguardo all’indirizzo ermeneutico espresso dal Collegio di Garanzia dello Sport con riguardo all’istituto, oggetto di forte dibattito in dottrina, della responsabilità oggettiva delle società sportive. Senza entrare nel dettaglio di tale argomento, che ci porterebbe ben al di là dei confini della presente ricerca, preme qui soltanto rilevare come il Collegio di Garanzia abbia precisato che, ai fini della configurazione di tale responsabilità in capo ad una società sportiva, non sia necessario il requisito del vantaggio conseguito dalla società stessa.

Sul punto si è, infatti, affermato che non “può costituire un’esimente per la società di appartenenza la circostanza che i comportamenti ritenuti illeciti sono stati commessi (da un proprio tesserato) in assenza di un coinvolgimento della stessa e per fatti riguardanti l’attività di altre società. Il Codice di Giustizia sportiva punisce, infatti, (...) a titolo di responsabilità oggettiva, la società con la quale il soggetto ritenuto autore dell’illecito sportivo è tesserato, indipendentemente dal fatto che tale illecito sia il frutto di comportamenti che coinvolgono la stessa società (per esserne beneficiaria) o di comportamenti rispetto ai quali la società sia estranea”. Portando all’estreme conseguenze quanto sopra detto è da ritenersi, dunque, che la responsabilità oggettiva di una

---

<sup>32</sup> Questo orientamento è stato confermato dalla sentenza della Seconda sezione, 4 agosto 2015, n. 33,

società debba essere riconosciuta “anche quando i comportamenti illeciti commessi da un proprio tesserato sono addirittura controproducenti per le sorti della società, come accade quando un tesserato è ritenuto responsabile per aver contribuito ad alterare il risultato di una partita a danno della propria squadra”<sup>33</sup>.

Le Sezioni unite hanno precisato, altresì, quale significato debba assegnarsi al termine “sostenitori” impiegato dall’art. 4, co. 3, del Codice di Giustizia sportiva della Federcalcio secondo cui, come è noto, “Le società rispondono oggettivamente anche dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime”.

In proposito si è precisato come occorra dare un’interpretazione estensiva del concetto di sostenitore, tale da non limitarsi all’abbonato o al tifoso con la tessera del tifoso, ma ricomprendere tutti coloro che, a prescindere dalla qualità rivestita, operino in un “contesto di sostegno” alla squadra che è chiamata a rispondere<sup>34</sup>.

---

33 Così SS.UU. 24 novembre 2015, n. 58.

34 v. SS.UU. 3 settembre 2015, n. 42, che, decidendo sul ricorso presentato dalla società Juventus F.C. S.p.A. contro la sentenza della Corte Sportiva di Appello della FIGC che aveva comminato la sanzione dell’obbligo di disputare una partita con la Tribuna Sud a porte chiuse, oltre l’ammenda di euro 30.000, in relazione al lancio di una bomba carta, proveniente dal settore occupato dai tifosi juventini, nel corso della partita Torino/Juventus del 26 aprile 2015, lo ha rigettato riconoscendo che “per la responsabilità oggettiva sia ampiamente sufficiente la provenienza, la “copertura” e il “sostegno” esplicito e implicito (con la mancata dissociazione e con la prosecuzione del lancio di petardi) da parte della tifoseria ivi presente”.